Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 14 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 128.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1938-XVI, n. 129.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 130.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 641, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione di una strada a monte dell'abitato di Genova-Nervi e sono state dettate le relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 641, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione di una strada a monte dell'abitato di Genova-Nervi e sono state dettate le relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 131.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto pugliese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 132.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1202, che autorizza la spesa di L. 5.000.000 per la sistemazione stradale a totale carico dello Stato in talune provincie della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1202, che autorizza la spesa di L. 5.000.000 per la sistemazione stradale a totale carico dello Stato in talune provincie della Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 133.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1466, con il quale si accordano agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del centro di Voghera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1466, con il quale si accordano agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del centro di Voghera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 134.

Nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti di temporanee importazioni ed esportazioni;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute.
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Tronchi di legno Okoumè.	per la fabbricazione dei compensati (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938).	Kg. 300	1 anno
Allùminio in lingotti, pani e rottami.	per la fabbricazione di forme per calzature, gavette e borracce (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938).	Kg. 100	1 anno
Alluminio in nastri.	per la fabbricazione di apparecchi radio e loro parti (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938).	Kg. 100	1 anno
Tessuti di lana.	per la fabbricazione di palle da tennis (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 25	1 anno
Fibra artificiale alla viscosa denominata « Jon-Lune ».	per la fabbricazione di cappelli e di trecce per cappelli (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 50	1 anno
Residui della filatura e della tessitura del lino (stoppe).	per la cernita, la pulitura e la sbiancatura (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 100	1 anno
Ottone e bronzo in pani, rottami, lastre, verghe e nastri.	per la fabbricazione di rubinetteria e accessori di articoli igienici quali vasche da bagno, lavabi, closet, bidet e simili (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1939).	Kg. 100	1 anno
Semi di ricino.	per estrarne l'olio da esportare (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1939).	Kg. 100	1 anno
Filo di carta giapponese.	per la fabbricazione di campane per cappelli (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 25	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) ***Galalite in lastre e in fogli di spessore da mm. 2 in su***: per la fabbricazione di bottoni, fibbie, allacciatori e simili.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169).

b) *Ossido di antimonio*: per la fabbricazione di tartaro emetico.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1858, e successivamente ripristinato con R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1902, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 669).

Sono del pari ripristinate, a decorrere dal 1° gennaio 1938, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le seguenti concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria:

a) *Alluminio in lingotti, in pani e placche*: per la fabbricazione di laminati e dischi.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706).

b) *Alluminio in lingotti ed in pani*: per la fabbricazione di autoveicoli e di parti staccate di autoveicoli.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 693).

c) *Alluminio in lingotti ed in pani*: per la fabbricazione di: 1° scatole e capsule a vite, per la industria dei profumi, cosmetici e medicinali; 2° dischi di protezione per tappi corona.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1031, convertito nella legge 15 gennaio 1938, n. 22).

d) *Alluminio in nastri*: per la fabbricazione di ganci, occhielli, bottoni, rivetti e ribadini.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 693).

e) *Legno corniolo, persimon, acero, carpino e bosso*: per la fabbricazione di navette per telai da tessere.

La concessione è valevole fino al 31 gennaio 1939.

(R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1057).

f) *Ferro e acciaio in lamiera, verghe e nastri*: per la fabbricazione di serrande di sicurezza a rotolo e loro parti.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 803, successivamente prorogato).

g) *Cartoncino sensibilizzato per fotografia, pesante fino a 400 grammi per mq.*: per la fabbricazione di cartoline illustrate e fotografie di qualsiasi formato.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1006, e successivamente ripristinato).

Art. 3.

E' ripristinata, fino al 30 giugno 1939, la temporanea esportazione di *maglie di lana*: per subire un processo industriale di irrestringibilità, già istituita, in via provvisoria,

col R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2496, e successivamente ripristinato fino al 31 dicembre 1937.

Art. 4.

La concessione della temporanea importazione di *bottiglie di vetro vuote*: per essere riempite di birra o di acque minerali destinate alla esportazione, è prorogata, alle stesse condizioni in atto vigenti, fino al 30 giugno 1938. (R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927, n. 2496, e da ultimo ripristinato ed esteso col R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930).

Art. 5.

La temporanea importazione di fibre artificiali « Celta »: per la fabbricazione dei velluti di tutta fibra e dei velluti misti di fibra e cotone destinati all'esportazione, istituita col R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, è estesa, alle stesse condizioni, alla fabbricazione dei velluti di seta o misti di seta.

Inoltre, la temporanea importazione di tronchi e radiche di legno di noce: per la fabbricazione di impiallacciature è ripristinata dal 1° gennaio 1938 ed estesa, alle stesse condizioni, ai seguenti altri legni: avodirè, betulla, ciliegio, citronnier, erable, maple, matrona, makore, mirtle, noce satin, okoumè, peroba, tamo, tuya, vavona, zebrano (R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 343).

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

Art. 6.

E' concessa la temporanea esportazione di bottiglie di vetro contenenti bromo destinato ad essere vuotate.

Quantità minima ammessa alla temporanea esportazione: numero 100.

Termine massimo per la reimportazione: un anno.

Art. 7.

E' abolito, nei riguardi dei rocchetti e tubetti sui quali siano avvolti i filati da esportare, ammessi alla temporanea esportazione a termine dell'art. 19 del R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, e del punto 2° della tabella *B*, annessa al R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, il limite di Kg. 25 previsto dalla tabella medesima.

E' del pari abolito il limite di Kg. 25 fissato dall'art. 62 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, su menzionato, per i tessuti di cotone di lino e misti di cotone e lino, greggi, temporaneamente importati per essere ricamati e imbianchiti o ricamati e tinti.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 135.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali e al repertorio per la sua applicazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 987, che, fra l'altro, ha concesso la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione di taluni prodotti chimici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di alcuni prodotti in relazione alla situazione della produzione nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla nota sotto la voce 34, lettera *b*), della tariffa dei dazi doganali è aggiunto il seguente comma:

« I filetti di pesce freschi, congelati o salinati, anche riposti in scatole di stecca o di legno, non chiuse ermeticamente, ottenuti con pesci ovunque catturati da imprese italiane con navi battenti bandiera italiana, con equipaggio italiano e preparati a bordo delle navi stesse, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il secondo comma della nota sotto la voce 349 della tariffa dei dazi doganali è modificato come segue:

« Come rame in pani si classificano anche il rame fuso greggio in lingotti, in barre o piastre, di grossezza superiore a 3 centimetri, e il rame elettrolitico greggio ».

Art. 3.

Nella tariffa dei dazi doganali è introdotta la seguente voce:

Numero di tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale Lire
541-*bis*	Barche pieghevoli di qualsiasi sorta . .	Q.le	900

Art. 4.

L'olio essenziale di foglie di cannella (olio di cannelliere) (ex voce 658-*a*) della tariffa doganale), avente un contenuto di 80 a 90 per cento di eugenolo, destinato alla fabbricazione della vanillina, è ammesso, fino al 31 marzo 1939, in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

La nota sotto la voce 673 della tariffa dei dazi doganali è soppressa.

Art. 6.

Alla voce 776-*b* della tariffa dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« Le scorze di china-china polverizzate, importate direttamente e per proprio conto dall'Amministrazione dei monopoli dello Stato, sono ammesse in esenzione da dazio ».

Art. 7.

Le voci « Barche » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, sono modificate come segue:

VOCI del repertorio	della tariffa	
Barche pieghevoli di qualsiasi sorta	Barche pieghevoli di qualsiasi sorta . . .	541-*bis*
Le attrezzature (remi, timoni, alberi, vele), nonchè i sacchi o involucri destinati a contenere le barche pieghevoli, presentati insieme alle rispettive barche, seguono il trattamento di queste.		
I motori seguono in ogni caso, il trattamento loro proprio.		
— non pieghevoli:		
a) di gomma elastica, anche con ossatura ed accessori di altra materia	Lavori di gomma elastica, ecc.	843
b) di tessuto gommato, anche con ossatura ed accessori di altra materia	Lavori di tessuto gommato, ecc	840
c) di tessuto incatramato od oliato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).		
d) di qualsiasi altra sorta, anche con motore. (V. *Galleggianti per la navigazione, ecc., non nominati o Navi, secondo la specie*).		

Nel repertorio stesso è inserita la seguente voce:

— Canotti (V. *barche*).

Art. 8.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1938-XVI, n. 136.

Autorizzazione al Museo internazionale delle ceramiche, di Faenza, ad accettare un lascito.

N. 136. R. decreto 17 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Museo internazionale delle ceramiche, di Faenza, viene autorizzato ad accettare un lascito disposto in suo favore dal dott. Paolo Galli, consistente in alcuni immobili ed oggetti, nonchè titoli di credito.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 gennaio 1938-XVI, n. 137.

Tariffa nazionale per le prestazioni professionali dei ragionieri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la deliberazione della Corporazione delle professioni e delle arti in data 25 giugno 1937-XV, che stabilisce, su richiesta del Sindacato nazionale fascista dei ragionieri, e con l'assenso del Capo del Governo, la tariffa nazionale per le prestazioni professionali dei ragionieri;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 11 dicembre 1937-XVI, che approva la tariffa ai sensi dell'art. 11, 1° comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, numero 163, e del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11, 1° comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la pubblicazione dell'allegata tariffa nazionale per le prestazioni professionali dei ragionieri, stabilita dalla Corporazione delle professioni e delle arti, vista dal segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Tariffa per le spese, indennità, onorari e competenze spettanti ai ragionieri professionisti

NORME GENERALI.

I. — L'opera del ragioniere professionista va compensata avuto riguardo alla natura della pratica affidatagli (entità, complessità, delicatezza, urgenza, ecc.), alla importanza della medesima, alla responsabilità assunta dal professionista, al suo valore individuale (preparazione, speciale competenza,

autorità, ecc.), al beneficio procurato al cliente ed avuto anche riguardo all'importanza della città in cui il ragioniere risiede.

La tariffa, pertanto, indica, nella maggior parte dei casi, per ogni prestazione o per gruppo di prestazioni professionali, onorari minimi e massimi fondati sugli elementi obbiettivi delle prestazioni stesse, da adeguarsi, tali onorari, a seconda che concorrano una o più delle suddette speciali condizioni.

II. — Nel caso di incarichi importanti e di lunga durata, il ragioniere professionista è autorizzato a prelevare, previo parere del Sindacato, somme in conto della liquidazione definitiva spettantegli.

III. — La liquidazione delle parcelle verrà fatta da apposita Commissione nominata dal Direttorio del Sindacato a cui il ragioniere appartiene, secondo le norme contenute nelle leggi, statuti e regolamenti professionali vigenti.

I diversi Sindacati emaneranno norme e regolamenti disciplinanti l'applicazione uniforme della presente tariffa, la quale è applicabile solo a coloro che esercitano legalmente la professione di ragioniere.

CAPO I.

ONORARI PER INCARICHI GIUDIZIARI.

Gli onorari e le altre competenze dovute al ragioniere per le procedure fallimentari, di concordato preventivo e per le perizie civili e penali in materia amministrativa, finanziaria, economica e commerciale, ordinate dall'Autorità giudiziaria, vanno determinate in base alle tariffe emanate dal Ministero della giustizia ed attualmente in vigore. Di tali incarichi quelli non ordinati dall'Autorità giudiziaria, ma di carattere extragiudiziale o di parte, in cui la liquidazione del compenso non sia devoluta per legge all'Autorità giudiziaria o ad altre pubbliche Amministrazioni, sono contemplati nella presente tariffa.

CAPO II.

SPESE, DIRITTI ED INDENNITÀ.

1. — Al ragioniere professionista spettano i seguenti diritti:

a) Protocollo e immatricolazione della pratica . . . . L. 25 —

b) Scritturazioni:

per ogni facciata di 25 linee, anche se non completate e per frontespizi . . . . » 3 —

se con prospetti numerici . . . . » 5 —

collazione, per pagina . . . . » 0,50

c) Autenticazione di copie di lavori compilati dal ragioniere:

se per il cliente, per ogni copia . . . . . » 5 —

se per i terzi, ogni copia . . . . . . » 10 —

d) Archivio: custodia di atti, documenti, registri e carte:

per ogni anno o frazione, un rimborso di spesa ed una indennità, da computarsi caso per caso.

e) Ricerca di atti e documenti nel proprio archivio:

per il cliente . . . . » 5 —

per i terzi . . . . » 10 —

f) Per il rilascio o copia di estratto di atti e documenti del proprio archivio:

oltre le spese di scritturazione, L. 10 per il cliente e L. 20 per i terzi.

2. — Il ragioniere ha diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio in prima classe, se a mezzo ferrovia o vapore, e negli altri casi al rimborso della spesa occorsa per la percorrenza, oltrechè delle spese di soggiorno sostenute, quando non voglia calcolare queste ultime a *forfait*, in ragione di L. 75 per ogni giornata o frazione, e di L. 50 per ogni notte o frazione.

3. — Il ragioniere che si assenta dalla città di sua abituale residenza, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo precedente, ha diritto ad una indennità, per assenza dallo studio, da L. 100 a L. 400 per ogni giornata o frazione di giornata, a seconda dell'entità dell'incarico e dell'importanza del proprio studio professionale.

4. — Per tutte le spese di studio non precisamente classificabili, il ragioniere ha diritto di esporre un supplemento del 10 % dell'importo totale delle spese e competenze portate in parcella.

CAPO III.

COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE.

5. — Le prestazioni professionali che non sono specificatamente contemplate negli articoli seguenti, saranno compensate come appresso:

a) Disamina di corrispondenza e documenti in arrivo: da L. 5 a L. 15.

b) Consultazione unica:

a seconda della durata, del quesito sottoposto al parere del professionista e dei documenti consultati . . . da L. 25 a L. 50

c) Sessione informativa col cliente all'inizio della pratica:

a seconda dell'importanza della pratica stessa e dei documenti da consultare . . . . da L. 40 a L. 75

d) Sessione in corso di pratica:

nello studio . . . . da L. 15 a L. 30

fuori studio . . . . da L. 25 a L. 50

e) Sessione con più persone:

a seconda della complessità e dell'importanza delle questioni trattate . da L. 40 a L. 75

f) Comunicazioni telefoniche . . . da L. 3

g) Consultazioni per telefono . . . da L. 10

h) Lettera al cliente od a terzi . . da L. 5

i) Parere scritto . . . . da L. 30 a L. 100

l) Intervento a riunioni di creditori:

nelle procedure fallimentari, concordati preventivi e stragiudiziali, ecc., oltre le competenze per le pratiche di preparazione . . . . da L. 40 a L. 75

m) Intervento alle assemblee e riunioni di società per azioni . . . . . da L. 75 a L. 150

n) Adunanze di creditori nello studio del professionista, per accordi diversi circa l'intervento in pratiche giudiziali o stragiudiziali, oltre a L. 10 per ogni intervento, a seconda della durata dell'adunanza e dell'importanza degli oggetti in discussione . . . . . . da L. 75 a L. 200

CAPO IV.

Funzioni particolari.

6. — *Progetti, preventivi, costituzioni, trasformazioni, cessioni, fusioni di società anonime.*

Per la costituzione di società e di associazioni (ivi comprese le pratiche preliminari, congressi, regolamento di rapporti tra i soci, redazione di atti costitutivi e statuti, astrazione fatta di ogni prestazione per la raccolta del capitale) il ragioniere, oltre al rimborso delle spese ed al pagamento delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, esporrà a titolo di compenso sulle somme sottoscritte dai soci, su quelle versate in conto corrente od apportate, sotto qualunque forma, a titolo di capitale, nel primo anno di vita aziendale, le seguenti percentuali:

fino a . . . . . L. 50.000 . . . . il 3 %
per il di più fino a » 100.000 . . . . » 2 %
» » » » 250.000 . . . . l' 1,50 %
» » » » 500.000 . . . . » 1 %
» » » » 1.000.000 ed oltre . il 0,50 %

Compenso minimo L. 500.

L'opera del professionista quando si tratti di costituzioni di cooperative di consumo o di produzione, sarà compensata con le percentuali aumentate del 30 %.

Nel caso in cui la costituzione della società per la quale viene conferito incarico al ragioniere non abbia più luogo, per ragioni dallo stesso indipendenti, i compensi di cui sopra verranno ridotti in relazione al lavoro da lui compiuto sino al momento della cessazione dell'incarico, e salvo sempre il pagamento integrale delle spese ed indennità spettantigli.

Per gli aumenti di capitale eccedenti la cifra stabilita nel programma di costituzione della società, il compenso al ragioniere sarà così determinato:

per un aumento fino a L. 100.000 . l' 1 %
oltre le L. 100.000 fino a » 1.000.000 . il 0,50 %

Per somma superiore al milione, il compenso sarà valutato caso per caso.

In tale compenso s'intendono comprese tutte le prestazioni preliminari e le successive occorrenti.

Per le fusioni di società, oltre il rimborso delle suddette spese ed indennità, il professionista esporrà sul cumulo dei capitali:

fino a . . . . . L. 500.000 . . . . . 1 %
per il di più fino a » 1.000.000 . . . . . 0,50 %

Oltre il milione il compenso sarà fissato caso per caso.

Compenso minimo L. 500.

Qualora, mercè l'opera del professionista, siano effettuati apporti di somme, a questi sarà dovuto un compenso suppletivo in ragione del 2 % sulle somme apportate.

7. — *Liquidazioni volontarie di aziende individuali e collettive.*

Al ragioniere, oltre al rimborso delle spese e indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, spetteranno i seguenti compensi:

Sul realizzo delle attività mobiliari (esclusi i crediti) dal 3 al 6 % sul valore realizzato.

Sul realizzo degli immobili:

fino a . . . . . L. 50.000 . . dal 3 al 6 %
per il di più fino a » 100.000 . . » 2 » 4 %
» » » » 500.000 . . » 1,50 » 3 %
» » » » 1.000.000 . . » 1 » 2 %
per gli ulteriori realizzi . . . . . » 0,50 » 1 %

Sull'accertamento e riscossione dei crediti:

fino a . . . . . L. 10.000 . . . . . l' 8 %
per il di più fino a » 50.000 . . . . . il 6 %
» » » » 200.000 . . . . . » 5 %
» » » » 500.000 . . . . . » 3 %
» » » » 1.000.000 . . . . . » 2 %
oltre il milione . . . . l' 1 %

Per la liquidazione del passivo e riparto fra i creditori il 0,50 % sulla somma effettivamente accertata.

Nel caso in cui il liquidatore od i liquidatori debbano assumere temporaneamente ufficio di gestione, ad essi spetteranno gli ulteriori compensi di cui all'art. 8 della presente tariffa.

Nel caso in cui i liquidatori fossero più d'uno, il compenso globale calcolato come sopra per un liquidatore, verrà aumentato del 25 % per ogni liquidatore in più.

Anche nel caso in cui il ragioniere agisca in una liquidazione quale procuratore o quale mandatario fiduciario del suo cliente o di altro od altri liquidatori, avrà diritto ai compensi sopra determinati.

8. — *Gestioni di patrimoni e incarichi volontari per l'amministrazione di beni e di aziende.*

Oltre ai diritti ed indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, al ragioniere spetteranno i seguenti compensi:

Amministrazione di case:

diritto fisso di L. 10 per inquilino.

per le case il cui affitto medio annuo per ogni appartamento non supera le L. 2500 . . . . . dal 4 al 6 %

per le case il cui affitto medio è superiore a L. 2500 . . . . » 3 » 5 %

Al ragioniere spetterà inoltre un compenso sugli affitti arretrati e litigiosi, comunque recuperati . . . . » 5 » 10 %

Amministrazione di fondi rustici:

sugli affitti non superiori a L. 25.000 . . il 3 %
sugli affitti da L. 25.000 » » 100.000 . . » 2 %
sugli affitti superiori » » 100.000 . . l' 1 %

Per i tenimenti condotti a mezzadria, oltre le percentuali suesposte aumentate del 50 % e da calcolarsi sul reddito netto, spetterà un diritto fisso di L. 100 per ogni mezzadro; per quelli condotti a colonia mista, sempre oltre detta percentuale, L. 125 per ogni colono.

Redditi provenienti da beni mobili:

fino a . . . . . L. 50.000 . . . . l' 1 %
per il di più fino a » 100.000 . . . . il 0,50 %
oltre le. . . . . » 100.000 . . . . » 0,25 %

Sull'ammontare delle spese fatte dal professionista, sia per l'ordinaria gestione che per quelle di carattere straordinario, sia infine per le spese inerenti all'erogazione dei redditi (esclusi i prelievi in contanti del proprietario) spetterà al professionista un compenso globale dall'1 al 2 %.

9. — *Componimenti amichevoli e concordati extra giudiziali.*

Al ragioniere, oltre i diritti e le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 della presente tariffa, spetteranno i seguenti compensi sul passivo definitivamente accertato, nel caso di avvenuta sistemazione, nelle seguenti proporzioni:

Sul passivo:

fino a	L.	50.000	il 4 %
per il di più fino a	»	100.000	» 3 %
» » »	»	250.000	» 2 %
» » »	»	500.000	l' 1 %
oltre le	»	500.000	il 0,50 %

oltre un diritto fisso per ogni creditore da L. 25 a L. 100.

Nel caso di mancata sistemazione, per rinuncia del professionista o sua sostituzione, tale compenso potrà essere ridotto tenuto giusto conto dell'opera da lui spiegata e dei risultati conseguiti.

Quando il ragioniere fosse incaricato anche del realizzo delle attività, a lui spetteranno i compensi fissati per tale incarico all'art. 7 della presente tariffa. Gli saranno anche riconosciuti i compensi di cui al detto articolo, quando il ragioniere fosse incaricato del reparto dell'attività fra i creditori.

10. — *Sistemazioni patrimoniali.*

Al ragioniere incaricato delle sistemazioni patrimoniali spetteranno, oltre i diritti e le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, i seguenti compensi commisurati al totale dell'attivo e passivo accertati:

fino a	L.	50.000	il 3 %
per il di più fino a	»	100.000	» 2 %
» » »	»	250.000	l' 1,50 %
» » »	»	500.000	» 1 %
oltre le	»	500.000	il 0,50 %

11. — *Pratiche per esazione di crediti contestati o litigiosi.*

Al ragioniere incaricato dell'esazione di crediti contestati o litigiosi, spetterà, oltre i diritti ed indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, una percentuale dal 5 al 15 % sull'importo del credito ricuperato a seconda delle difficoltà incontrate.

12. — *Successioni creditarie ed esecuzioni di disposizioni testamentarie, divisioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti, amministrazione dei beni caduti in successione e di beni in comunione e divisioni di eredità.*

Al ragioniere, oltre al rimborso dei diritti ed indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, spetteranno i seguenti compensi:

Per le pratiche di accertamento dell'asse netto ereditario, per la denuncia di successione e liquidazione delle tasse relative, per la divisione di diritto e per il rendiconto della comunione dei beni:

Sulla massa attiva ereditaria:

fino a	L.	100.000	il 2 %
per il di più fino a	»	500.000	l' 1 %
» » »	»	1.000.000	il 0,50 %
oltre le	»	1.000.000	» 0,25 %

Per il realizzo delle attività e loro divisione, si applicheranno i compensi di cui all'art. 7 della tariffa.

Per la temporanea amministrazione dei beni caduti in successione, il compenso al ragioniere sarà calcolato in base alle voci di cui all'art. 8 della presente tariffa.

13. — ***Tutele, curatele di beni di interdicendi, di interdetti, di inabilitati, minori; eredità giacenti, inventario e liquidazione in rappresentanza di assenti.***

Al ragioniere, oltre i diritti, indennità e compensi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente tariffa, quando le funzioni in epigrafe richiedessero una gestione di beni, spetteranno i compensi fissati dall'art. 8 della presente tariffa.

Per l'inventario e la liquidazione in rappresentanze di assenti il compenso verrà commisurato in relazione alle voci di cui all'art. 7 della tariffa.

14. — *Assistenza ai creditori in procedure di dissesti giudiziali e stragiudiziali ed in graduazioni giudiziali.*

Al ragioniere spetteranno i diritti, indennità e compensi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente tariffa.

Inoltre sull'ammontare delle somme ricuperate gli spetterà:

fino a	L.	10.000	il 3 %
per il di più fino a	»	100.000	» 2 %
oltre le	»	100.000	l' 1 %

15. — *Assistenza tecnico-amministrativa nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo, di piccoli fallimenti e moratorie.*

Al ragioniere, oltre i diritti, indennità e compensi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente tariffa, spetterà:

per la compilazione dei bilanci al fallito, da un terzo alla metà del compenso stabilito dalla legge per il curatore e per il commissario giudiziario, in base ai dati del bilancio stesso.

Eguale compenso, ridotto del 50 %, spetterà per l'assistenza tecnico-amministrativa al fallito nella procedura fallimentare.

16. — *Riordinamento di contabilità arretrate e confuse, controlli ed inchieste, revisioni di bilanci, conti e scritture, ispezioni di libri di società commerciali.*

Perizie civili di ragioneria ed in materia amministrativa, finanziaria, economica e commerciale.

Compilazione di inventari, preventivi, rendiconti. Bilanci e situazioni, costo del prodotto e determinazione dell'utile lordo industriale e commerciale, bilancio tecnico e calcolo della riserva matematica nelle imprese di assicurazione.

Valutazione di enti patrimoniali, di capitali assicurati e di rendite vitalizie.

Piani di ammortamento per la assunzione di prestiti.

Consulenze in materia di amministrazione, commercio, economia, finanza, e controllo amministrativo in ogni specie di azienda civile e commerciale. Motivati pareri su qualsiasi argomento amministrativo.

Memorie di parti avanti ad Autorità giudiziarie o ad arbitri o periti.

Relazioni di inchieste su responsabilità di amministratori o di impiegati per incarico delle rispettive amministrazioni.

Progetti di istituzione di imprese.

Assistenza tecnico-amministrativa avanti le Autorità giudiziarie ed amministrative.

Al ragioniere spetteranno, oltre ai diritti, indennità e onorari di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente tariffa, speciali compensi per quanto riguarda la preparazione ed

elaborazione dei documenti, e cioè: da L. 20 a 40 per ora o frazione di ora, se il lavoro è fatto nel proprio studio; da L. 30 a 50 se fatto fuori studio.

Per il personale di aiuto questi compensi vengono rispettivamente ridotti del 50 %.

Per tutte le funzioni sopra indicate, quando concorrano speciali condizioni in ordine all'importanza e la complessità della pratica, alle difficoltà incontrate, alla autorità ed esperienza del professionista, nonchè al vantaggio morale e materiale che l'opera di esso può aver procurato al cliente, i compensi suddetti potranno venire aumentati del 50 %.

17. — *Arbitrati di conciliazione e per compromesso, motivati pareri e liquidazione di conti.*

Il ragioniere, oltre al rimborso dei diritti ed indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, avrà diritto ad un compenso commisurato sul corrispettivo di transazione o di liquidazione, come segue:

fino a . . . . . L.	25.000	il 6 %
sul di più fino a »	50.000	» 5 %
» » » »	100.000	» 4 %
» » » »	500.000	» 3 %
» » » »	1.000.000	» 2 %

Oltre il milione, il compenso sarà determinato caso per caso.

Compenso minimo L. 500.

Sarà determinato il compenso, anche caso per caso, quando l'oggetto della transazione non si possa concretare in una somma di danaro.

Nel caso in cui gli arbitri fossero tre, il compenso globale verrà aumentato del 50 %.

Avvenendo la pronuncia di lodo, il compenso verrà aumentato del 25 %.

Se gli incarichi di cui sopra non abbiano avuto seguito per circostanze indipendenti dalla volontà del professionista, i compensi verranno proporzionatamente ridotti a seconda dello stadio della procedura e delle prestazioni già svolte dall'arbitro o dagli arbitri.

18. — *Sequestri convenzionali di beni mobili ed immobili e di aziende commerciali.*

Spettano al sequestratario:

a) in caso di sequestro di beni mobili ed immobili, i diritti, le indennità ed i compensi indicati negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente tariffa, nonchè le percentuali indicate dall'art. 8 sui redditi provenienti dai beni sequestrati e su quelli affidati in amministrazione;

b) quando si tratta di sequestro di aziende, il ragioniere avrà diritto all'indennità ed ai compensi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente tariffa, nonchè ad un compenso addizionale, da stabilirsi, caso per caso, a seconda della natura, dell'importanza, della complessità dell'azienda e delle responsabilità che incontra il professionista nella esplicazione del suo mandato;

c) per il sequestro di documenti, si applicheranno gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente tariffa.

19. — *Regolamento per avarie marittime.*

Oltre ai diritti, indennità e compensi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, il ragioniere avrà diritto:

Sulle avarie particolari:

compenso minimo L. 100.

per somme liquidate fino a L.	50.000 . .	il 3 %
per il di più fino a »	100.000 . .	» 2 %
per il di più fino a L.	250.000 . .	l' 1 %
» » » »	500.000 . .	il 0,50 %
» » » »	1.000.000 . .	» 0,25 %

oltre il milione, compenso da stabilirsi caso per caso.

Sulle avarie comuni:

compenso minimo L. 200,

Sulle somme ammesse in avaria comune:

fino a . . . . . L.	50.000	il 4 %
per il di più fino a »	100.000	» 3 %
» » » »	200.000	» 2 %
» » » »	500.000	l' 1 %
» » » »	1.000.000	il 0,50 %

oltre il milione, compenso da stabilirsi caso per caso.

Qualora si tratti di un collegio di due o più liquidatori i compensi globali verranno aumentati del 35 %.

Per la liquidazione dei rapporti fra assicurati e assicuratori, si applicheranno i compensi di cui alla prima parte del presente articolo (avarie particolari).

20. — *Pratiche tributarie.*

Oltre i diritti, indennità e compensi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, e quelli di cui al comma *d*) del capo III della presente tariffa, per le pratiche svolte dal ragioniere, spetteranno i seguenti compensi:

ricorsi principali ed aggiunti avanti le Commissioni amministrative delle imposte, diritto fisso da L. 100 a L. 500, secondo l'importanza della pratica.

21. — *Finanziamenti, sconti, mutui, ecc.*

Nel caso di prestazioni atte a far ottenere al cliente finanziamenti, sconti, mutui, ecc., il ragioniere professionista, oltre i compensi spettantigli per gli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente tariffa, avrà diritto ad un compenso suppletivo in ragione del 2 % sulle somme fatte ottenere al cliente.

Visto, *il Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni:*
ANSELMI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Terni è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Terni »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'articolo 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori ing. Silvio Guerrini di Enrico e ing. Carlo Galassi di Vittorio sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 203.

(937)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 febbraio 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Villa Baggio Iano (Pistoia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale di Villa Baggio Iano (Pistoia) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale di Villa Baggio Iano (Pistoia) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(918)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi del Credito Laziale, con sede in Albano Laziale (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre il Credito Laziale, società anonima con sede in Albano Laziale (Roma), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Credito Laziale, società anonima con sede in Albano Laziale (Roma), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(974)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1938-XVI.

Sdoppiamento dell'Ufficio concessioni governative e privative industriali di Roma nei due uffici: « Ufficio concessioni governative e privative industriali » e « Ufficio radio ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio concessioni governative e privative industriali di Roma per renderlo meglio rispondente alle aumentate e imprescindibili esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio concessioni governative e privative industriali di Roma è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio concessioni governative e privative industriali » e « Ufficio radio », ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: « Ufficio concessioni governative e privative industriali » e « Ufficio radio » di Roma.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 16 marzo 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

Tabella annessa al decreto Ministeriale 1° marzo 1938-XVI.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
ROMA Ufficio concessioni governative e privative industriali.	AZIENDA DELLO STATO 1. — Tasse sulle concessioni governative, esclusi i permessi di porto d'armi e di caccia ed i diritti di segreteria. 2. — Tasse sulle privative industriali, sulle domande di rappresentazione di pellicole cinematografiche e revisione dei copioni dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche. 3. — Tasse in abbonamento (per credito fondiario, agrario, cinematografico, peschereccio ecc.). 4. — Contenzioso amministrativo per le contravvenzioni alle leggi sulle concessioni governative, escluse quelle relative ai porti d'armi. 5. — Tasse sulle assicurazioni di ogni specie, comprese le marittime ed assimilate, e registrazione delle quietanze di sinistri. 6. — Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 7. — Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI. 1. — Introiti di proventi eventuali da ripartire fra i funzionari dell'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari. 2. — Competenze per atti coattivi e ripartizione multe e spese. 3. — Entrate eventuali Tesoro.
ROMA Ufficio Radio.	AZIENDA DELLO STATO 1. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari. 2. — Tasse di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni circolari. 3. — Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia. 4. — Tassa annua sulle licenze ai costruttori e commercianti di materiali telefonici. 5. — Contravvenzioni e multe sulla radiofonia. 6. — Entrate eventuali diverse e ricuperi di crediti verso funzionari e contabili dello Stato. AZIENDE SPECIALI. 1. — Introiti di proventi eventuali da ripartire fra i funzionari dell'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari. 2. — Competenze per atti coattivi e per diritti di terzi. 3. — Entrate eventuali Tesoro.

Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(956)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1937-XVI.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Terni come Istituto Fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 28 maggio 1934, n. 927, con il quale l'Istituto autonomo per la case popolari di Terni fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario prefettizio del cennato Istituto con delibera 12 luglio 1937 e modificato con delibera 27 ottobre stesso anno;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Terni è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Terni ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1937, i successivi esercizi avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI GIGLI.

(938)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1938-XVI.

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore per l'anno 1938.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1937 con cui furono indetti gli esami per la professione di procuratore per il corrente anno;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 15 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore per l'anno 1938 presso le Corti d'appello, indetti con decreto Ministeriale 30 dicembre 1937, sono costituite nel modo indicato nell'allegato *A*.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

ALLEGATO A.

Composizione delle Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore.

1. — CORTE DI APPELLO DI ANCONA.

Vitton comm. Paolo, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Galletti cav. uff. Vincenzo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Giliberti cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Ciccarelli cav. uff. Ansovino, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Vannini prof. Ottorino, della Regia università di Siena, membro effettivo;
Longo prof. Giannetto, della Regia università di Macerata, membro supplente;
Bartolini Fernando, avvocato di Ancona, membro effettivo;
Pacetti Pietro, avvocato di Ancona, membro effettivo;
Ancidei Michele, avvocato di Ancona, membro supplente;
Scoponi Luigi, avvocato di Ancona, membro supplente.

2. — CORTE DI APPELLO DI AQUILA.

Di Leva cav. uff. Giov. Battista, consigliere Corte appello, presidente;
Valenti cav. uff. Anselmo, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Ruggiero comm. Raffaele, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Simeone cav. Adelchi, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Ambrosini prof. Antonio della Regia università di Roma, membro effettivo;
Rossi prof. Lanciotto della R. università di Perugia, membro supplente;
Rosati Francesco, avvocato di Aquila, membro effettivo;
Bafile Ubaldo, avvocato di Aquila, membro effettivo;
Marinucci Gustavo, avvocato di Aquila, membro supplente;
Volpe Francesco, avvocato di Aquila, membro supplente.

3. — CORTE DI APPELLO DI BARI.

Tomassi cav. uff. Giustino, consigliere Corte appello, presidente;
Jorio cav. uff. Mario, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Denza comm. Ludovico, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Faccini cav. uff. Renato, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Petrocelli prof. Biagio della Regia università di Bari, membro effettivo;
Lauria prof. Mario della Regia università di Bari, membro supplente;
Massari Arrigo, avvocato di Bari, membro effettivo;
Brunetti Giovanni, avvocato di Bari, membro effettivo;
Attisani Antonio, avvocato di Bari, membro supplente;
Nitti Antonio, avvocato di Bari, membro supplente.

4. — CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA.

Allegri comm. Ottorino, presidente sezione Corte appello, presidente;
Anichini cav. uff. Ugolino, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Santuccio comm. Pasquale, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Mazza cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Cicu prof. Antonio della Regia università di Bologna, membro effettivo;
Bortolucci prof. Giovanni della Regia università di Bologna, membro supplente;
Cesari Giulio, avvocato di Bologna, membro effettivo;
Mangaroni Brancuti Antonio, avvocato di Bologna, membro effettivo;
Rellini Rossi Ermanno, avvocato di Bologna, membro supplente;
Calvi Renzo, avvocato di Bologna, membro supplente;

5. — CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

Aldi cav. uff. Michele, consigliere Corte appello, presidente;
Durand cav. uff. Lorenzo, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Papa comm. Carlo, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Deffenu cav. uff. Alfredo, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Gangi prof. Calogero della Regia università di Milano, membro effettivo;
De Valles prof. Arnaldo della Regia università di Pavia, membro supplente;
Beretta Giovanni, avvocato di Brescia, membro effettivo;
Caravaggi Faustino, avvocato di Brescia, membro effettivo;
Cattaneo Pietro, avvocato di Brescia, membro supplente;
Giovanardi Enrico, avvocato di Brescia, membro supplente.

6. — CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.

Porru comm. Giovanni, presidente sezione Corte appello, presidente;
Agus cav. uff. Giuseppe Raimondo, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Buzzi cav. uff. Gerolamo, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Contu cav. uff. Paolo, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Maiorca prof. Carlo, della Regia università di Cagliari, membro effettivo;
Orestano prof. Riccardo, della Regia università di Cagliari, membro supplente;
Angioni prof. Mauro, avvocato in Cagliari, membro effettivo;
Morittu prof. Vittorio, avvocato in Cagliari, membro effettivo;
Careddu Agostino, avvocato in Cagliari, membro supplente;
Piga Renato, avvocato in Cagliari, membro supplente.

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

Russo cav. uff. Salvatore, consigliere Corte appello, presidente;
Ziccone cav. uff. Salvatore, consigliere Corte appello, presidente supplente;
La Rocca comm. Calcedonio, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Li Gregni cav. uff. Domenico, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Condorelli prof. Orazio, della Regia università di Catania, membro effettivo;
Coniglio prof. Antonino, della Regia università di Catania, membro supplente;
Caioli Ferdinando, avvocato in Catania, membro effettivo;
Baratta Giuseppe, avvocato in Catania, membro effettivo;
Testai Giuseppe, avvocato in Catania, membro supplente;
La Ferlita Luigi, avvocato in Catania, membro supplente.

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.

Pucci cav. uff. Ruggiero, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Cilento cav. uff. Alferio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Giorgi cav. uff. Ennio, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Cocurullo comm. prof. Baldassarre, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Grassetti prof. Cesare della Regia università di Catania, membro effettivo;
Mazzone prof. Giuliano, della Regia università di Catania, membro supplente;
Greco Francesco Saverio, avvocato in Catanzaro, membro effettivo;
Larussa Adolfo, avvocato in Catanzaro, membro effettivo;
Pugliese Arnaldo, avvocato in Catanzaro, membro supplente;
Spasari Tommaso, avvocato in Catanzaro, membro supplente.

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

Araimo comm. Alberto, presidente sezione Corte appello, presidente;
Ginanneschi comm. Camillo, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Serra Ferracciù comm. Antonio, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Ridolfi comm. Carlo, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Lessona prof. Silvio, della Regia università di Firenze, membro effettivo;
Frosali prof. Raoul, della Regia università di Firenze, membro supplente;
Barsanti Eugenio, avvocato in Firenze, membro effettivo;
Montanelli Carlo, avvocato in Firenze, membro effettivo;
Rocchi Luigi, avvocato in Firenze, membro supplente;
Toninelli Oreste, avvocato in Firenze, membro supplente;

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

Baratono comm. Gilberto, presidente sezione Corte appello, presidente;
Cacciapuoti cav. uff. Antonio, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Voena comm. Paolo, avvocato generale del Re Corte appello, membro effettivo;
Tissi comm. Guido, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Bo prof. Giorgio, della Regia università di Genova, membro effettivo;
Chiaudano prof. Mario, della Regia università di Genova, membro supplente;
Carbone Camillo, avvocato in Genova, membro effettivo;
Bava Arnaldo, avvocato in Genova, membro effettivo;
Paganini Amedeo, avvocato in Genova, membro supplente;
Bertolucci Arturo, avvocato in Genova, membro supplente;

11. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA.

Cavallaro comm. Salvatore, presidente sezione Corte appello, presidente;
Laganà cav. uff. Basilio, consigliere Corte appello, presidente supplente;
De Angelis comm. Eduardo, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Lojacono cav. uff. Francesco, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Leone prof. Giovanni della Regia università di Messina, membro effettivo;
Branca prof. Giuseppe della Regia università di Messina, membro supplente;
Asciak Giovanni, avvocato in Messina, membro effettivo;
Cocivera Ernesto, avvocato in Messina, membro effettivo;
Andò Oscar, avvocato in Messina, membro supplente;
Zino Vinicio, avvocato in Messina, membro supplente.

12. — CORTE DI APPELLO DI MILANO.

Pelosi comm. Donato, presidente sezione Corte d'appello, presidente;
Della Sala Spada comm. Edoardo, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Levi cav. uff. Ugo, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Lo Bartolo cav. uff. Pietro, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
De Francesco prof. G. Menotti, della Regia università di Milano, membro effettivo;
Grispigni prof. Filippo, della Regia università di Milano, membro supplente;
Brecoli Camillo, avvocato in Milano, membro effettivo;
Tacconi Giuseppe, avvocato in Milano, membro effettivo;
Mariani Giuseppe, avvocato in Milano, membro supplente;
Serrao Mario, avvocato in Milano, membro supplente.

13. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Talarico comm. Guglielmo, presidente sezione Corte appello, presidente;
Campanino cav. uff. Giuseppe, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Sanna comm. Alberto, avvocato generale del Re Corte appello, membro effettivo;
Bonagura cav. uff. Salvatore, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Rocco prof. Ugo, della Regia università di Napoli, membro effettivo;
Bruschettini prof. Arnaldo della Regia università di Napoli, membro supplente;
Nocerino Giulio, avvocato in Napoli, membro effettivo;
Merolla Federico, avvocato in Napoli, membro effettivo;
Grimaldi Filioli Gaetano, avvocato in Napoli, membro supplente;
Turco Guido, avvocato in Napoli, membro supplente.

14. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

Di Franco cav. uff. Felice, consigliere Corte appello, presidente effettivo;
Martorana cav uff. Michele, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Laudani cav. uff. Carmelo, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Giacomelli cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Maggiore prof. Giuseppe, della Regia università di Palermo, membro effettivo;
Lipari prof. Francesco Giuseppe, della Regia università di Palermo, membro supplente;
Adragna Graziani avv. Giuseppe, avvocato in Palermo, membro effettivo;
Viviani Vincenzo, avvocato in Palermo, membro effettivo;
Alaino Amedeo, avvocato in Palermo, membro supplente;
Nicchi Agostino, avvocato in Palermo, membro supplente.

15. — CORTE DI APPELLO DI ROMA.

Acampora gr. uff. Francesco, presidente sezione Corte appello, presidente effettivo;
Piga comm. Emanuele, presidente sezione Corte appello, presidente supplente;
Mottola comm. Giovanni, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Traina comm Pietro, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Messina prof. Giuseppe della Regia università di Roma, membro effettivo;
Del Vecchio prof. Giorgio, della Regia università di Roma, membro supplente;
Ciaccio Francesco, avvocato in Roma, membro effettivo;
Ferrara Nicolò, avvocato in Roma, membro effettivo;
Del Vecchio Pietro, avvocato in Roma, membro supplente;
Martorelli Antonio Sante, avvocato in Roma, membro supplente.

16. — CORTE DI APPELLO DI TORINO.

Bozzi cav. uff. Giacinto, consigliere Corte appello, presidente effettivo;
Alessio cav. uff. Clemente, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Moretti comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Quinto cav. uff. Leonardo, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Greco prof. Paolo, della Regia università di Torino, membro effettivo;
Pivano prof. Silvio, della Regia università di Torino, membro supplente;
Majorino Carlo, avvocato in Torino, membro effettivo;
Carta Giovanni, avvocato in Torino, membro effettivo;
Colonna Arturo, avvocato in Torino, membro supplente;
De Marchi Armando, avvocato in Torino, membro supplente.

17. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.

Facciolo cav. uff. Francesco, consigliere Corte appello, presidente effettivo;
Gionta cav. uff. Francesco, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Lutri cav. uff. Salvatore, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Colonna cav. uff. Ettore, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Cammarata prof. Angelo Ermanno della Regia università di Trieste, membro effettivo;
Scheggi prof. Roberto, della Regia università di Trieste, membro supplente;
Amodeo Giorgio, avvocato in Trieste, membro effettivo;
Forti Bruno, avvocato in Trieste, membro effettivo;
Urbani Augusto, avvocato in Trieste, membro supplente;
Illeni Luciano, avvocato in Trieste, membro supplente.

18. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.

Boschieri comm. Giacomo, presidente sezione Corte appello, presidente effettivo;
Pestarino cav. uff. Epifanio, consigliere Corte appello, presidente supplente;
Dalla Mura comm. Mario, sostituto procuratore generale Appello, membro effettivo;
Sommella cav. uff. Armando, sostituto procuratore generale Appello, membro supplente;
Manzini prof. Vincenzo della Regia università di Padova, membro effettivo;
Santoro Passarelli prof. Francesco della Regia università di Padova, membro supplente;
Pasetti Bombardella Ugo, avvocato in Venezia, membro effettivo;
Pivato Ugo, avvocato in Venezia, membro effettivo;
Orsi Sandro Pietro, avvocato in Venezia, membro supplente;
Virotta Italo, avvocato in Venezia, membro supplente.

(957) Visto, *Il Ministro*: SOLMI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 7 febbraio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Ralph Henry Tottenham, console di Gran Bretagna a Torino.

(873)

In data 7 febbraio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor David A. Thomasson, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(874)

In data 7 febbraio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Bernardo Cevallos, console generale di El Salvador in Genova.

(875)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Pitigliano (Grosseto).

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste in data 18 febbraio 1938, n. 1253, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Pitigliano, in provincia di Grosseto, deliberato dagli interessati nell'assemblea del 19 gennaio 1932.

(879)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Bastianelli in provincia di Trento.

Con R. decreto 25 novembre 1938, n. 4752, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1938, al registro n. 1, foglio n. 53, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Bastianelli con sede in comune di Ton, provincia di Trento.

(880)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di « Some » in provincia di Trento.

Con R. decreto 25 novembre 1937, n. 6261, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1938, al registro n. 1, foglio 119 e stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di « Some » con sede in comune di Brustonico, provincia di Trento.

(881)

Annullamento dei risultati delle elezioni effettuate dall'assemblea generale del Consorzio di bonifica Montà Portello (Padova) per la nomina dei componenti il Consiglio dei delegati dell'ente.

Con R. decreto 25 novembre 1937, registrato dalla Corte dei conti il 20 gennaio successivo, al registro n. 1, foglio 193, sono stati dichiarati nulli i risultati delle elezioni effettuate dall'assemblea generale del Consorzio di bonifica Montà Portello (Padova) per la nomina dei componenti il Consiglio dei delegati dell'ente.

(882)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 928122 (serie 1ª) e n. 827771 (serie 3ª), ciascuna dell'importo di L. 400, rilasciate dall'esattoria comunale di Conversano (Bari) rispettivamente il 17 agosto e il 14 settembre 1937, pel versamento della quarta e quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta « D'Aprile Vito fu Vitantonio » sull'art. 574 (terreni) del predetto comune, con delega allo stesso D'Aprile per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari le attestazioni, che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(878)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Media dei cambi e dei titoli del 9 marzo 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,30
Francia (Franco)	61,10
Svizzera (Franco)	441 —
Argentina (Peso carta)	4,92
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,79
Danimarca (Corona)	4,254
Norvegia (Corona)	4,7885
Olanda (Fiorino)	10,6275
Polonia (Zloty)	361,35
Portogallo (Scudo)	0,866
Svezia (Corona)	4,907
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5997
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,30
Id. 3,50% (1902)	71,10
Id. 3,00% Lordo	52,325
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,625
Id. id. 5 % (1936)	93,825
Rendita 5% (1935)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,05
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,85
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,40
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Media dei cambi e dei titoli

del 10 marzo 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,30
Francia (Franco)	59,90
Svizzera (Franco)	441 —
Argentina (Peso carta)	4,89
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,76
Danimarca (Corona)	4,254
Norvegia (Corona)	4,7885
Olanda (Fiorino)	10,6275
Polonia (Zloty)	360,55
Portogallo (Scudo)	0,866
Svezia (Corona)	4,907
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5997
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,45
Id. 3,50% (1902)	71,10
Id. 3,00% Lordo	52,60
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,575
Id. id. 5% (1936)	93,80
Rendita 5% (1935)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,375
Id. id. 5% - Id. 1941	102,85
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,325
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5% - Id. 1944	98,725

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione n. 4466 riguardante la concessione di ricompense al valor militare, apparsa a pag. 4694 della *Gazzetta Ufficiale* n. 299 in data 28 dicembre 1937-XVI la data del fatto d'arme posta in calce alla pubblicazione stessa erroneamente indicata in «27 gennaio 1937» deve intendersi rettificata in «27 gennaio 1927».

(905)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Villa Baggio Iano (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Villa Baggio Iano (Pistoia);

Dispone:

Il dott. Franco Marcianò di Emanuele è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Villa Baggio Iano (Pistoia) ed i signori dott. Giuseppe Romagnani, rag. Francesco Calcagno e Renzo Ceccarelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(919)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito Laziale, con sede in Albano Laziale (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito Laziale, società anonima con sede in Albano Laziale (Roma);

Dispone:

Il dott. Onofrio Ferraro di Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Credito Laziale, società anonima avente sede in Albano Laziale (Roma) ed i sigg. comm. avv. Giuseppe De Angelis fu Gioacchino, Bollani Luigi di Andrea, Fagiolo Giovambattista di Vincenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(975)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.